

*Allegato A alla delibera di CdA n. 35 del 23/12/2014*

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA DI VIGNOLA**

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di dicembre presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in Via Bellucci n.1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

**TRA**

- L'Unione Terre di Castelli, con sede legale via G. Bellucci,1 Vignola C.F./P.I.:02754930366 - soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, Gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume l'impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato - rappresentato da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale C.F.RPNRMN55B49G393H, che sottoscrive il presente atto in base al provvedimento del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/12/2009;
- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata da Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961 C.F. VZZNGL61M27F257A in qualità di direttore del distretto di Vignola;

**E**

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.I./C.F. 03099960365, soggetto gestore del servizio Casa Residenza per anziani non autosufficienti" di Vignola , rappresentata da Teresa Giovanardi, nata a Milano il 08/05/1953 C.F. GVNTRS53E48F205Q in qualità di

direttore ad interim, che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n. 9 del 26/07/2012 dell'Assemblea dei soci dell'ASP, d'ora in poi denominata soggetto gestore;

**RICHIAMATE:**

- la Legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 dell'01/03/2000 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il DPCM 14/2/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
- il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n. 295/2002;
- l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la DGR n. 1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della DGR n. 509/2007”;
- la DGR n. 772 del 29 maggio 2007, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito

- sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi”;
- l'art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
  - la DGR n. 514 del 20 aprile 2009, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
  - la DGR n. 2109 del 21 dicembre 2009, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009”;
  - la DGR n. 2110 del 21.12.2009, “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accREDITamento transitorio”;
  - la DGR n. 390 del 28.03.2011, “AccREDITamento dei servizi sociosanitari: attuazione dell'art.23 della L.R. 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
  - la DGR n. 1899 del 10 dicembre 2012 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio sanitari”;
  - la DGR n. 1828 del 09 dicembre 2013 “Seconda modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accREDITamento dei servizi socio sanitari”;
  - la DGR n. 292 del 10 marzo 2014 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari accREDITati”;
  - la DGR n. 557 del 28 aprile 2014 “ Modifiche alla DGR 840/08 in merito alle modalità

di finanziamento delle residenze per le persone con gravissima disabilità (DGR 2068/2004)”;

- la circolare della regione Emilia Romagna n. 7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010;

**PREMESSO CHE:**

- I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti, hanno individuato l'Unione Terre di Castelli quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio;
- Il Comitato di Distretto nel corso del periodo di accreditamento transitorio ha assunto le seguenti decisioni:
  - Delibera n. 3 del 15/06/2012 con la quale ha approvato le nuove linee di indirizzo in merito al superamento della frammentazione gestionale delle strutture accreditate a gestione mista ed ha definito il fabbisogno per l'anno 2012;
  - Delibera n. 4 del 19 luglio 2012 con la quale ha definito le linee di indirizzo per quanto riguarda l'utilizzo del FRNA, la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini e dato indicazioni per la redazione dei nuovi contratti di servizio.

**VISTI:**

- la domanda acquisita agli atti dell'Unione Terre di Castelli, con protocollo n. 24024-2010/UNI del 30/09/2010, con successiva integrazione acquisita agli atti con protocollo n. 29882-2010/UNI del 22/12/2010 costituita dalla relazione tecnico gestionale e dal programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio presentata da ASP e ATI, Soggetti Gestori del servizio oggetto del presente contratto;

- l'atto di concessione dell'accreditamento transitorio, per il periodo 01.01.2011/31.12.2013 rilasciato dall'Unione Terre di Castelli con determina n. 251 del 30/12/2010 avente ad oggetto: Concessione di accreditamento transitorio ai sensi della DGR 514/2009 a favore di ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola congiuntamente a "Domus Assistenza Società Cooperativa Sociale" con rappresentanza nell'ATI con "Gulliver Società Cooperativa Sociale" di Modena per il servizio Casa Residenza per anziani sita nel Comune di Vignola, per n. posti 66;
- la Determina del Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli n. 239 del 11/12/2013 di proroga della concessione dell'Accreditamento transitorio a favore dei servizi socio sanitari del Distretto di Vignola;
- la Determina del Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli n. 248 del 16/12/2013 di proroga del contratto di servizio in essere.

**PRESO ATTO CHE:**

- il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai requisiti assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente/semestralmente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;
- L'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" con Delibera n. 2 del 09/04/2014 "Disciplina dei conferimenti di beni patrimoniali e delle compensazioni patrimoniali anni 2013 e 2014" ha deliberato che per l'anno 2014 il sistema delle compensazioni patrimoniali interverrà solo per i servizi gestiti dall'ASP;

- con lettera prot. n. 12884 del 28/04/2014 (UTC) e prot. n. 33391 del 28/04/2014 (AUSL) è stata fatta una integrazione al contratto di servizio in essere in applicazione della DGR 292/2014.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:
  - per la committenza sanitaria  
sede: Distretto di Vignola via Libertà n. 799 - 41058 Vignola (MO)  
referente operativo: Dott.ssa Luisa Obici, Responsabile U.O. Salute Anziani e Disabili;
  - per la committenza sociale  
sede: Unione Terre di Castelli, via Bellucci n. 1 - 41058 Vignola (MO)  
referente operativo: Dr.ssa Monica Rubbianesi, Responsabile dell'Ufficio di Piano
  - per il soggetto gestore A.S.P.  
sede: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, via Libertà n. 799 - 41058 Vignola (MO) referente operativo Angela Marinelli, Responsabile Area gestione strutture

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**

1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Casa Residenza per anziani, sita nel Comune di Vignola.
2. Il contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:
  - l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di

- valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
  - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
  - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003;
  - il sistema per la contribuzione degli ospiti governato dall'ambito distrettuale;
  - l'accettazione e l'implementazione del sistema di informatizzazione delle strutture residenziali attraverso l'utilizzo del programma ABC.
3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accredimento transitorio, della relazione tecnico gestionale del servizio aggiornata dalla relazione di verifica intermedia e del nuovo programma di adeguamento gestionale presentato dai gestori in data 19/07/2012 come richiesto dal Comitato di Distretto (delibera n. 3 del 15/06/2012).

### **ART. 3 - DURATA**

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, in conformità con quanto deciso dal Comitato di Distretto, decorrono dal 01/01/2014 e sono validi fino al 31/12/2014.
2. Le parti prendono atto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui sopra, potranno subire delle modificazioni in relazione ad eventuali provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna, sia in merito al sistema tariffario, sia rispetto alla durata del periodo dell'accredimento transitorio.
3. Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma 2, il Soggetto istituzionalmente competente provvederà a ridefinire, in accordo con il soggetto gestore, gli effettivi rapporti, calcolando l'eventuale conguaglio economico. L'informazione al soggetto gestore relativa alla ridefinizione degli effettivi rapporti

economici, avverrà tramite comunicazione scritta.

4. In conformità con quanto previsto dalla DGR 2110/2009, è prevista la possibilità di revisione semestrale della parte economica del contratto in seguito a significativo mutamento del case mix. Si specifica che l'aggiornamento semestrale della classificazione degli ospiti dovrà essere effettuato nel mese di maggio di ogni anno utilizzando i criteri, gli strumenti e le modalità di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 7108 del 11/08/1999 ed avrà validità per il secondo semestre.

#### **ART. 4 - DIMENSIONAMENTO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il soggetto gestore si impegna ad assicurare quanto indicato nella DGR 514/09, allegati D1 e D2.3, secondo le modalità e la tempistica meglio evidenziata nel nuovo programma di adeguamento. Tutto ciò al fine di pervenire, al momento della cessazione dell'accreditamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento definitivo.
2. Il soggetto gestore eroga il servizio accreditato di Casa Residenza per anziani non autosufficienti nella struttura autorizzata al funzionamento per n. 66 (sessantasei) posti, sita in via Libertà 871 - Vignola (MO).
3. I n. 66 (sessantasei) posti accreditati sono tutti destinati a rispondere al fabbisogno del territorio, inoltre il soggetto gestore si rende disponibile a utilizzare i posti anche per accogliere: ospiti con gravissime disabilità acquisite (GDA); ospiti per i quali è previsto un progetto di sollievo e, in urgenza, ospiti del Centro Diurno per anziani di Vignola che si trovassero nella condizione di non poter rientrare al domicilio. Di norma verranno utilizzati n. 3 (tre) posti per ricoveri temporanei riabilitativi post dimissione di sollievo.
4. Il soggetto gestore, sulla base dell'esperienza acquisita di gestione di posti di RSA, si rende disponibile a mantenere una organizzazione che garantisca la capacità di



continuare ad accogliere ospiti inseriti nei percorsi di Dimissioni Protette e/o con bisogni socio assistenziali complessi.

5. Nel periodo dell'accREDITamento transitorio, continuerà la sua attività il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della committenza dell'ente locale, dell'azienda USL e dell'ente gestore, volto a valutare la specificità dei bisogni sanitari complessi con correlati elevati bisogni assistenziali che possono presentare alcune tipologie di tali ospiti, al fine di una corretta valutazione dell'adeguatezza del servizio, quale risposta ai bisogni espressi.
6. Nel caso in cui non fosse disponibile nessuno dei posti accREDITati nelle Case Residenza del Distretto e si presentasse la necessità di collocazione urgente di un anziano, il soggetto istituzionalmente competente, previo parere della Commissione DGR 564/2000, procederà ad autorizzare temporaneamente un posto aggiuntivo presso la Casa Residenza di Vignola, da utilizzare esclusivamente per lo specifico caso e per il periodo previsto dal progetto personalizzato e comunque limitato nel tempo secondo le linee guida della Commissione 564/00. Si specifica che anche per questo posto aggiuntivo si intendono applicati i requisiti previsti dall'accREDITamento. Si prevede altresì che, in caso di urgenza, possano essere utilizzati i posti temporaneamente liberi in seguito a ricovero ospedaliero di uno o più utenti, in questo caso sarà applicato il sistema tariffario considerando un solo ospite.
7. Nel caso in cui fossero ospitati presso la Casa Residenza di Vignola utenti non anziani, si specifica che per i casi di utenti psichiatrici o ex degenti di ospedale psichiatrico, i rapporti, anche relativi alla definizione della remunerazione degli inserimenti, sono garantiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'AUSL.
8. Il soggetto gestore si impegna a dare corretta informazione agli utenti e ai loro familiari in merito a:

- prestazioni e servizi assicurati;
  - costo totale degli stessi;
  - tariffa a carico del Fondo Regionale per la non Autosufficienza (di seguito FRNA);
  - prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale (di seguito FSR), oggetto di rimborso e/o erogate dall' AUSL di Modena - Distretto di Vignola;
  - tariffa a carico degli utenti.
9. Il soggetto gestore si impegna a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni sanitarie garantite e rimborsate dall'AUSL.
10. Il soggetto gestore si impegna altresì ad inserire nei posti accreditati gli anziani non autosufficienti sulla base delle indicazioni dell'UVM.
11. Le parti contraenti, in accordo tra di loro, stabiliscono di continuare a monitorare, per la durata del presente contratto, le variazioni del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni, assenze prolungate/programmate.
12. Nell'ambito del rapporto che si instaura con il presente contratto e allo scopo di agevolare gli Enti contraenti nell'espletamento dei rispettivi compiti, potrà essere valutata la possibilità di addivenire alla stipula di appositi "protocolli operativi", riguardanti le procedure tecnico amministrative ed organizzative del servizio.

#### **ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

Il soggetto gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal nuovo programma di adeguamento gestionale;
- dal Regolamento del servizio oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore si impegna ad aggiornare periodicamente la propria Carta dei Servizi,

nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi erogati, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e doveri degli utenti. Si impegna inoltre ad inviare copia della Carta dei Servizi e del Regolamento alla Committenza ogni qualvolta siano apportate delle modifiche.

Alla Carta dei Servizi sarà allegato il Regolamento di struttura che sarà utilizzato dal soggetto gestore come ulteriore strumento di informazione agli ospiti.

Il soggetto gestore si impegna a predisporre ed utilizzare i protocolli, le procedure e/o istruzioni operative di cui alla normativa regionale di riferimento (DGR 514/09 RG e SPRA), che dovranno essere formalizzati per iscritto e conosciuti da tutti gli operatori in servizio presso la Casa Residenza. Il soggetto gestore si impegna a mantenere in uso anche i protocolli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa, che continueranno ad essere utilizzati in quanto ritenuti elementi di qualità per l'utente.

Il soggetto gestore si impegna a proseguire nell'adottare, secondo l'atto di concessione dell'accREDITAMENTO transitorio:

- un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso in ogni struttura;
- un programma di miglioramento e di strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
- un percorso di miglioramento e qualificazione, per la presa in carico, la cura e i progetti assistenziali degli ospiti affetti da demenza sulla base delle Linee guida regionali;
- utilizzo del programma informatizzato di gestione dell'ospite, denominato "ABC", che viene coordinato a livello provinciale, in sinergia con le indicazioni del Distretto AUSL di

appartenenza al fine di rendere effettivi i debiti informativi verso la Regione e la Committenza.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. I competenti servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, accolgono e valutano la richiesta di ingresso in Casa Residenza e provvedono alla definizione del Progetto di vita e di cura che verrà inviato all'Ufficio di Piano.
2. In seguito alla valutazione dell'UVM e alla definizione del Progetto di vita e di cura, la documentazione verrà inviata all'Ufficio di Piano che aggiornerà mensilmente la graduatoria relativa agli ingressi in Casa Residenza e si occuperà della procedura amministrativa di ammissione al servizio oggetto del presente contratto di servizio. L'Ufficio di Piano si occupa anche della procedura amministrativa relativa agli ingressi post dimissioni ospedaliere, di natura temporanea assistenziale e di sollievo.
3. L'UVM definirà la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi sulla base dei bisogni dello stesso e stabilirà anche i tempi di permanenza presso la Casa Residenza.
4. Il soggetto gestore, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio di Piano dell'ammissione dell'ospite, in applicazione del proprio regolamento, procederà a definire le modalità e i tempi dell'ingresso.
5. Al momento dell'ingresso, il soggetto gestore dovrà attivare la procedura per la definizione del PAI, come previsto dalla DGR 514/2009, allegato D1, ne definirà altresì la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cura predisposto dai servizi sociali e sanitari.

#### **ART. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE**

Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi alla Casa Residenza di Vignola, servizio oggetto del presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture che saranno erogate direttamente dall'AUSL:

**A. Assistenza farmaceutica:** il Prontuario Terapeutico AVEN comprende i prodotti farmaceutici necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione anziana non autosufficiente, l'Azienda USL ritiene di promuovere al massimo l'adesione all'utilizzo del prontuario stesso e dichiara la propria **non** disponibilità al rimborso di farmaci acquistati extra prontuario. I farmaci prescritti dovranno essere compresi nel Prontuario Terapeutico AVEN e saranno forniti esclusivamente tramite la farmacia ospedaliera dell'Ospedale di Vignola, come indicato dalla legge n. 405/2001 e dallo specifico protocollo, approvato fra l'Azienda USL e gli enti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani/disabili in materia di fornitura dei farmaci e presidi medici.

**B. Dispositivi medici di uso corrente - protesi ed ausili:** necessari per il governo del processo diagnostico; i dispositivi diagnostico terapeutici per utenti diabetici; i dispositivi medici per il trattamento di persone con patologie riconosciute ai fini dell'esenzione; i dispositivi per la nutrizione enterale, parenterale e con SNG; i dispositivi per il trattamento in ossigeno terapia (ad esclusione delle situazioni di emergenza cui deve provvedere il soggetto gestore); i dispositivi per la terapia antalgica.

**Nello specifico dell'attività di nutrizione enterale e in riferimento a quanto sancito dalla Convenzione stipulata tra l'AUSL di Modena e il relativo fornitore, si precisa che il gestore è tenuto ad informare tempestivamente gli uffici competenti di ciascun Distretto sanitario (PUASS e SADI), della sospensione del servizio all'assistito in caso di: ricovero, trasferimento, dimissioni e decesso dello stesso.**

La direttiva regionale DGR 564/00 per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, handicap, anziani, malati di AIDS in attuazione della L. 34/98 nella sezione dedicata alle strutture per anziani, relativamente ai requisiti minimi di arredi ed attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti, precisa che ".....devono essere garantiti da parte della Struttura (soggetto gestore) a tutti gli ospiti che ne

presentino la necessità: letti articolati ad altezza variabile (e quindi le relative sponde e supporti per alzarsi da letto), i materassi e cuscini antidecubito, inoltre dovrà il soggetto gestore garantire la presenza di una dotazione di ausili per la mobilità ed il mantenimento delle autonomie funzionali residue (corrimano a parete, carrozzelle ad uso non personale ecc.)”.

Si conviene altresì che i presidi antidecubito ( materassi e cuscini) ad elevatissimo rischio (Braden < 9) siano forniti dall’AUSL previa valutazione vulnologica e autorizzazione da parte del Responsabile medico dell’U.O. Anziani e Disabili del Distretto di Vignola.

Si conviene che tutti i presidi per la mobilità (carrozzelle, deambulatori, quadripoli, ecc) previsti negli elenchi 1 e 2 del Nomenclatore Tariffario, che vengono prescritti agli ospiti invalidi ai sensi del DM 332/99 per un utilizzo personale, saranno erogati dal Distretto sanitario solo su prescrizione specialistica personalizzata.

In caso di decesso o trasferimento di un ospite a cui è assegnato un ausilio personalizzato, il soggetto gestore deve informare direttamente l’Ufficio Assistenza Protesica distrettuale che effettuerà gli ordini di ritiro del/dei presidio/i entro di norma il termine di giorni 30 . E’ fatto divieto al soggetto gestore di trattenere tali presidi presso la Struttura e di assegnarli in uso ad altri ospiti.

**C. Strumentazione in dotazione (attrezzature sanitarie) al soggetto gestore:** che è tenuto a garantire i requisiti minimi di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti presenti presso la Casa Residenza per anziani di cui alla DGR 564/00 per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, handicap, anziani, malati di AIDS in attuazione della L. 34/98.

**D. Assistenza medica di base:** per il periodo di accreditamento transitorio ed in attesa di ulteriori specifiche rispetto alla presenza medica nelle Case Residenza, l’attività di diagnosi e cura, sia dal punto di vista organizzativo che erogativo, dovrà essere conforme

a quanto espressamente indicato nella DGR 1378/99; l'assistenza sarà, in via prioritaria, assicurata da medico di Medicina Generale secondo quanto previsto dall'ACN sia per gli aspetti di organizzazione che di remunerazione dei medici. Per l'attività di medicina generale si rimanda a quanto indicato nella DGR n. 3085/2001 e alla circolare esplicativa SCAAD del 3/6/02 prot. 623/DS " Medici di Medicina generale - assistenza domiciliare presso residenze protette e collettività" .

Nella Casa Residenza di Vignola è garantito un orario minimo di attività settimanale pari a n. 7 ore settimanali da dedicare all'ex Casa Protetta e n. 16 ore settimanali da dedicare all'ex RSA distribuite nell'arco della settimana come concordato con il Coordinatore distrettuale dell'attività medica.

Il Servizio di Guardia Medica presterà, in orario notturno e diurno prefestivo e festivo, la propria assistenza nei confronti degli ospiti della struttura, nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente in materia.

**E. Assistenza Specialistica:** l'AUSL assicura all'interno della struttura un'attività di assistenza specialistica, programmata sulla base dei PAI, in particolare per le prestazioni di Geriatria, Fisiatria e Psichiatria. Per le altre figure sanitarie specialistiche, saranno garantiti appositi canali privilegiati tesi a facilitare l'accesso degli anziani non autosufficienti ai normali ambulatori/servizi specialistici.

**F. Coordinamento dell'attività sanitaria :** l'AUSL al fine di promuovere il coordinamento e la qualificazione dell'assistenza nelle strutture residenziali individua:

1. il Responsabile medico del coordinamento dell'attività medica di distretto delle strutture residenziali;
2. il Responsabile tecnico - professionale dell'assistenza infermieristica distrettuale.

Tali figure svolgeranno le funzioni indicate nell'allegato 1. della DGR 1378/99 e s.m.i., in stretto raccordo tra loro e con il Coordinatore di Struttura e il Coordinatore delle attività

sanitarie di struttura, anche attraverso visite di controllo/monitoraggio da effettuarsi presso la struttura per verificare le attività sanitarie, l'adesione ai protocolli in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti Committenti e Gestore.

**G. Trasporti sanitari:** l'AUSL/Distretto assicura i trasporti sanitari, in caso di ricovero ordinario e dimissione da presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati, di utenti allettati o non trasportabili con mezzi ordinari, ospitati nella Casa Residenza, mentre restano a carico del soggetto gestore gli altri trasporti per visite/esami specialistici e altri trasporti correlati alle attività della struttura. I Soggetti contraenti promuovono eventualmente forme di coordinamento al fine di assicurare:

- tariffe agevolate ed omogenee da parte dei soggetti che organizzano servizi di trasporto infermi;
- forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato per tutti i trasporti di anziani non allettati che non necessitano di un mezzo sanitario.

Le prestazioni sanitarie che al termine della fase di accreditamento transitorio, dovranno essere fornite direttamente dal soggetto gestore, con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL, nella fase intermedia sono assicurate con le modalità indicate di seguito. Per quanto riguarda i requisiti professionali si rimanda a quanto indicato nell'allegato DB della DGR 514/99.

**1. Assistenza infermieristica:** il soggetto gestore garantisce l'assistenza infermieristica all'interno della Casa Residenza di Vignola attraverso personale fornito direttamente dall'AUSL - Distretto di Vignola. Tale situazione dovrà trovare un graduale superamento nell'arco del periodo di accreditamento transitorio e comunque entro il 31.12.2013 con modalità concordate tra soggetto gestore e AUSL in merito ai tempi e modi del rientro in Azienda del personale sanitario.

L'attuale presenza di personale infermieristico entro un rapporto di 1:6 (uno a sei), che



continuerà ad assicurare la copertura h 24, dovrà essere rivisto coerentemente con la previsione della DGR 514/2009 continuando ad assicurare la copertura h 24 nel momento in cui il personale verrà fornito dal Soggetto Gestore.

Considerato il permanere della necessità di assicurare una copertura h 24, con una articolazione di 2 infermieri al mattino, 2 infermieri al pomeriggio e 1 infermiere alla notte, il Soggetto Gestore provvederà con proprio personale dipendente o a contratto, a garantire l'assistenza infermieristica per un totale massimo di 14.000 h/anno comprehensive di indice di sostituzione. Viene ad essere ricompreso in questo monte ore anche l'assistenza infermieristica da erogare presso l'attiguo centro diurno.

Gli oneri a rimborso per il personale infermieristico saranno riconosciuti dall' AUSL - Distretto di Vignola al Soggetto Gestore, secondo una tariffa oraria predeterminata i cui riferimenti massimi sono quelli indicati nella circolare della Regione n. 7 del 2007 e gli aggiornamenti con la nota del 12.5.2010 prot. n. 128866.

Per le attività si rimanda a quanto indicato nella Legge n. 251 del 10/8/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della professione ostetrica".

Adeguamento dell'assistenza infermieristica e riabilitativa sulla base di esigenze specifiche degli anziani: Sulla base di quanto previsto dai Piani individuali di assistenza ed in presenza di bisogni sanitari elevati è opportuno garantire un adeguamento dei parametri assistenziali (infermieristici e riabilitativi) previsti dalla normativa vigente, nello specifico per gli anziani con bisogni sanitari elevati valutati nel livello B (DGR 2110/2009 al capitolo 4 paragrafo 4.1).

L'adeguamento di cui sopra deve essere preventivamente condiviso tra AUSL - Distretto di Vignola e Soggetto Gestore del servizio accreditato.

2. Coordinamento delle attività sanitarie di struttura: fino ad individuazione da parte

del Soggetto Gestore, che dovrà avvenire nel corso della validità del presente contratto, del Responsabile tecnico professionale dell'assistenza infermieristica nella figura dell'infermiere di coordinamento, l'AUSL - Distretto di Vignola assicura tale attività con proprio personale in stretta collaborazione con la Direzione della struttura secondo quanto disposto nella DGR 1378/99 e s.m.i. - punto 3.7.

Nel momento in cui il soggetto gestore garantirà la suddetta attività con proprio personale dipendente/contratto l'AUSL - Distretto di Vignola riconoscerà un rimborso secondo una tariffa oraria predeterminata massima i cui riferimenti sono quelli citati nella circolare regionale n.7 del 2007 e gli aggiornamenti con nota del 12/05/2010-prot. n.128866 , per un totale di 14/h / settimana pari a 728/h/anno.

L'infermiere di coordinamento insieme al medico rappresentano figura strategica per:

- a) la promozione e realizzazione di protocolli diagnostici \ terapeutici \ riabilitativi per le patologie prevalenti;
- b) la definizione di percorsi specialistici integrati con i presidi ospedalieri ed i poliambulatori specialistici;
- c) un'azione congiunta con il coordinamento distrettuale, nella verifica costante della appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente e nel controllo sull'applicazione delle indicazioni aziendali.

**3.Assistenza riabilitativa:** l'attività é garantita direttamente dal soggetto gestore attraverso la figura professionale del fisioterapista dipendente/contratto con oneri a rimborso a carico dell'AUSL/Distretto di Vignola secondo una tariffa oraria massima predeterminata i cui riferimenti sono quelli indicati dalla Circolare Regionale n.7/2007 e gli aggiornamenti con nota del 12/05/2010 prot. n. 128866 che indica quale costo medio orario € 21,82 per il personale riabilitativo, secondo gli standard indicati nella DGR n. 1378/99 s.m.i. e nella DGR 514/2009 e comunque, sulla base del bisogno evidenziato nel

PAI dell'utente e condiviso dal Fisiatra.

#### **ART. 8 - INCOMPATIBILITA'**

Il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture socio sanitarie accreditate, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

Il soggetto gestore nella fase di accreditamento transitorio, si impegna a fornire alla committenza, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo del personale e dei propri collaboratori aggiornato e integrato mensilmente .

Ai fini del presente articolo i Soggetti Committenti si riservano, inoltre, la facoltà e il soggetto gestore contraente accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione del cartellino personale.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 9 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del contratto di servizio, è assicurata attraverso:

- le tariffe fissate dalla Regione Emilia Romagna per i servizi accreditati, a carico del FRNA;
- le rette di contribuzione dovute dagli utenti;
- le quote di contribuzione eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale

- e/o parziale) dall'Ente Locale, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
- le quote a carico dell'Unione per le spese generali maggiori rispetto a quanto previsto dal modello regionale, per le spese relative alla riorganizzazione dell'attività conseguente alla costruzione della sede dell'ASP;
  - il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del proprio bilancio e coperte dal FSR.

Il sistema di remunerazione ha come riferimento la valutazione del case mix individuativo del livello di bisogno socio sanitario del singolo ospite ed è determinato per i livelli previsti dallo strumento di valutazione del bisogno socio sanitario adottato con Determina dirigenziale regionale n. 7108 del 11/08/1999.

#### **ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO**

L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, che sono approvate dal Comitato di Distretto, è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato;
- della valutazione del case mix del livello assistenziale degli utenti;
- degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto;
- del costo del lavoro;
- della valutazione degli elementi di flessibilità previsti dalla DGR 2110/09.

Il costo di riferimento regionale e conseguentemente la quota a carico del FRNA, la quota a carico dell'Unione ed, all'interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti nel periodo di accreditamento transitorio, sarà aggiornata annualmente o semestralmente se vi è una modifica del case mix.

#### **ART. 11 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE**

I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio,

finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'adeguamento del costo di riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione.

A tal fine il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai soggetti committenti, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, il soggetto gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni e /o adeguamenti tariffali. In caso di omissione delle citate comunicazioni, fatto salvo il mero errore materiale, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita.

#### **ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI**

1. Al fine di aggiornare annualmente, e/o semestralmente, il livello assistenziale degli utenti inseriti nel servizio, il soggetto gestore e i committenti adottano lo strumento di valutazione i criteri e i tempi stabiliti dalla determina del Direttore generale Sanità e Politiche sociali del 11 agosto 1999 n. 7108.
2. L'UVM deve adottare modalità organizzative e di programmazione delle valutazioni tali da consentire al soggetto gestore di predisporre la documentazione necessaria e assicurare la partecipazione del coordinatore di struttura o di altro personale qualificato al fine di garantire completezza e congruità della valutazione.
3. La valutazione degli ospiti effettuata dall'UVM, tramite i professionisti di area medica, infermieristica e assistenziale, andrà ripetuta annualmente e/o semestralmente e gli esiti della valutazione andranno comunicati alla Committenza.

4. Il processo di classificazione, che non può considerarsi lo strumento di valutazione globale dell'anziano, è articolato in criteri tesi alla valutazione funzionale, e suddivisi per la Casa Residenza in:

A : Grave disturbo comportamentale

B : Elevato bisogno sanitario e correlato bisogno assistenziale

C : Grado disabilità severo

D : Grado disabilità moderato

#### **ART.13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. L'importo della tariffa giornaliera è calcolata dall'Unione, Soggetto Istituzionalmente Competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della valutazione del bisogno assistenziale degli ospiti. L'importo della tariffa è comprensivo di IVA e IRAP se prevista.

2. Per il presente contratto la tariffa giornaliera della Casa Residenza di Vignola, per ricoveri definitivi e temporanei assistenziali, è la seguente :

<b>TARIFFA GIORNALIERA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA: dal 01/01/2014 al 28/02/2014</b>	
Tariffa a carico del FRNA	<b>€ 42,20</b>
Retta di contribuzione a carico utenti	<b>€ 49,35</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 91,55</b>

<b>TARIFFA GIORNALIERA CASA RESIDENZA DI VIGNOLA: dal 01/03/2014 al 31/12/2014</b>	
Tariffa a carico del FRNA	<b>€ 42,75</b>
Retta di contribuzione a carico utenti	<b>€ 49,35</b>

Totale	€ 92,10
--------	---------

3. La retta a carico dell'utente risulta inferiore rispetto a quella di riferimento regionale (pari ad € 49,50), in quanto comprensiva di solo una parte dei servizi integrativi.
4. Nel caso di accoglienza temporanea di sollievo di anziani non autosufficienti, presso la Casa Residenza, la tariffa giornaliera che verrà riconosciuta al soggetto gestore è quella prevista dalla DGR 2110/09, ossia per i primi 30 giorni € 67.00 (euro sessantasette/00) a carico del FRNA e € 26.50 (euro ventisei/50) a carico dell'ospite, oltre il trentesimo giorno € 44.00 (euro quarantaquattro/00) a carico del FRNA e retta a carico dell'ospite uguale a quanto determinato nel contratto di servizio per i posti accreditati.
5. Il soggetto gestore si impegna a mettere a disposizione all'interno dei posti accreditati di Casa Residenza per anziani, dei posti residenziali, definitivi o di sollievo, per l'accoglienza di persone con gravissima disabilità acquisita (GDA) ai sensi della DGR 2068/04 e 840/2008, dando priorità alle situazioni in dimissione da presidi ospedalieri; la tariffa giornaliera che verrà riconosciuta al soggetto gestore è la seguente:

Tipologia inserimento	Quota FRNA a carico UTC	Quota sanitaria a carico AUSL	Totale giornal.
Inser.definitivi/temporanei/ di sollievo oltre 30 gg/anno	72,90	98,3	171,20
Inser.definitivi/temporanei/ di sollievo oltre 30 gg/anno con alimentazione assistita	72,90	88,3	161,20
Inser. di sollievo <= 30 gg/anno	79,20	92,00	171,20
Inser. di sollievo <= 30 gg/anno Con alimentazione assistita	79,20	82,00	161,20

6. Il soggetto gestore garantisce la disponibilità di n.3 (tre) posti per ricoveri temporanei riabilitativi post dimissione, gratuiti per l'utente per un periodo massimo di 30(trenta)

giorni e a totale carico del FRNA. La tariffa giornaliera che verrà riconosciuta al soggetto gestore per i 30 (trenta) giorni gratuiti per l'utente è pari alla tariffa prevista per ricoveri definitivi e temporanei assistenziali. Se il progetto riabilitativo prosegue oltre i 30 (trenta) giorni saranno applicate le tariffe previste per i ricoveri temporanei assistenziali con la quota di € 49,35 a carico dell'ospite/EL.

7. L'Unione, soggetto committente che ha anche la titolarità della gestione amministrativa del FRNA, si impegna a liquidare al soggetto gestore, le tariffe dovute, con le seguenti modalità:

- il soggetto gestore invierà alla Committenza una fattura mensile suddivisa in base alle diverse tipologie di ricovero offerte, con allegata la rendicontazione degli ospiti presenti, suddivisi per comune di residenza;
- la Committenza dovrà effettuare tutte le verifiche opportune e procederà nel caso in cui le verifiche diano esito positivo al pagamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura anche tramite PEC.
- Si specifica che nel caso in cui fossero accolti presso la Casa Residenza di Vignola cittadini residenti nel Comune di Montese, si applicheranno le modalità di cui all'art. 6 lett. A2) della Convenzione sottoscritta fra gli Enti pubblici territoriali soci dell'ASP.

8. Saranno possibili rivalutazioni della tariffa in funzione di modifiche della classificazione annuale o semestrale, del variare degli elementi di flessibilità anche in relazione alle modifiche gestionali previste dai piani di adeguamento.

#### **ART. 14 - RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI**

Se nel corso della durata del presente contratto alcune delle prestazioni sanitarie, attualmente fornite dal Distretto di Vignola, venissero erogate direttamente dal soggetto gestore, l'AUSL rimborserà il soggetto gestore stesso sulla base delle spese realmente sostenute (le tariffe massime rimborsabili sono quelle indicate nella circolare n. 7/2007 e



successive integrazioni, comprensive di IRAP). Effettuate tutte le verifiche opportune, l'AUSL procederà, nel caso in cui le verifiche diano esito positivo, al pagamento che verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, purché la relativa fattura, con allegata la documentazione delle spese sostenute, venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell'Azienda USL.

#### **ART.15 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Le prestazioni socio - sanitarie erogate in regime di accreditamento non sono da ritenersi soggette all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in base alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

#### **ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE**

1. La disciplina e la determinazione su base giornaliera delle quote di contribuzione a carico degli utenti, viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo omogenee di ambito distrettuale definite dal Comitato di Distretto.
2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione a carico degli utenti. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere informato adeguatamente gli utenti.
3. Contestualmente alla definizione del PAI da parte dell'UVM, l'Assistente Sociale Responsabile del caso presenta il progetto all'utente e ai familiari e prende i contatti con la Struttura. Nel corso del primo incontro di conoscenza, il Coordinatore della struttura raccoglie l'impegno al pagamento della quota di contribuzione da parte dell'ospite e dei suoi familiari.
4. Qualora l'ospite sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente, comunica tempestivamente al soggetto gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio

carico.

5. La retta giornaliera è onnicomprensiva, compreso il trasporto. Restano esclusi i costi relativi al servizio integrativo di parrucchiera, podologo pedicure e i medicinali non presenti nel Prontuario Terapeutico AVEN. Nessun compenso, ad eccezione di queste quote extra potranno essere richieste dall'ASP, soggetto gestore autorizzato alla riscossione delle rette degli utenti.
6. Si specifica che il trasporto a carico del soggetto gestore è ricompreso nella retta è quello relativo a garantire prestazioni socio sanitarie ed assistenziali previste nel PAI del singolo ospite, come ad esempio accompagnamento a visite mediche, terapie, ecc. Sono esclusi tutti i trasporti per prestazioni legate ad esigenze personali non collegate al collocamento in struttura, come ad esempio accompagnamento in Tribunale, in Banca, Posta, INPS, visita per accompagnamento, visite mediche non previste dal PAI e comunque tutto ciò che esula dalla discrezione del medico di struttura.
7. In caso di mantenimento del posto (definitivo, temporaneo assistenziale, sollievo) conseguente a ricoveri ospedalieri:
  - il primo giorno di ricovero al soggetto gestore verrà riconosciuto il 100% (cento per cento) del FRNA e della retta a carico dell'ospite;
  - dal secondo giorno e fino al giorno di dimissione compreso, al soggetto gestore verrà riconosciuto il 45% (quarantacinque per cento) del FRNA e della retta a carico dell'ospite.
8. In caso di mantenimento del posto conseguente a rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate e concordate con il soggetto gestore, a quest'ultimo, a partire dal primo giorno di assenza e fino al giorno di rientro compreso, verrà riconosciuto il 45% (quarantacinque per cento) del

FRNA e della retta a carico dell'ospite.

9. In caso di trasferimento dell'ospite ad altra struttura accreditata, il giorno del trasferimento al soggetto gestore della struttura inviante verrà riconosciuto il 100% (cento per cento) della retta a carico dell'ospite e nulla a carico del FRNA, mentre al soggetto gestore della struttura ricevente verrà riconosciuto il 100% (cento per cento) del FRNA e nulla a carico dell'ospite.
10. In caso di trasferimento dell'ospite ad altra struttura, ma su posto privato, il giorno del trasferimento al soggetto gestore della struttura inviante verrà riconosciuto il 100% (cento per cento) della retta a carico dell'utente e il 100% (cento per cento) del FRNA.
11. Si specifica che non verranno mai riconosciute due quote di FRNA né di retta utente per il medesimo ospite nello stesso giorno, anche a seguito di uscita ed entrata di utenti diversi nella stessa giornata sul medesimo posto letto.
12. Al fine di assicurare l'utilizzo ottimale dei servizi, i Committenti potranno programmare azioni tese a garantire lo sviluppo dell'accoglienza temporanea e di sollievo anche in relazione alle assenze programmate e programmabili, chiaramente in questo caso al soggetto gestore non verrà più riconosciuto niente, in termini economici per quanto riguarda l'ospite assente, ma verrà riconosciuta la tariffa prevista per l'accoglienza temporanea di sollievo.
13. Il soggetto gestore ha l'obbligo di rilasciare, indicativamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, secondo le modalità previste dalla DGR 2110/2009.

#### **ART. 17 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE**

Le modalità di riscossione delle rette dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e modalità:

- la retta a carico degli utenti è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza ed è riconosciuta al soggetto gestore dal primo giorno di ingresso nella Casa Residenza, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- la quota a carico dell'Ente Locale, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute al soggetto gestore dal primo giorno di ingresso nella Casa Residenza, sino al giorno di dimissione o decesso compreso, fatto salvo il trasferimento in altra struttura accreditata;
- il pagamento delle rette da parte degli utenti al soggetto gestore avverrà solamente attraverso l'istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere dell'ASP.

L'utente che non paga entro il termine indicato in fattura è considerato "moroso". Il soggetto gestore o suo incaricato, tempestivamente, invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse. La comunicazione di cui trattasi viene trasmessa per conoscenza all'Ufficio di Piano.

All'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

#### **ART. 18 - INTERESSI DI MORA**

I pagamenti dell'Unione all'ASP devono essere effettuati entro massimo 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura anche tramite PEC nel caso in cui l'esito delle

verifiche sia positivo.

In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:

- per i primi 60 (sessanta) giorni, al tasso legale, ai sensi dell'art. 30 D.M. n. 145/2000;
- trascorso tale termine ( 60 giorni) ad un interesse di mora, concordato tra le parti, pari ad un tasso di interesse pari all' EURIBOR 3 MESI , vigente alla scadenza del menzionato pagamento, come riportato su Sole 24 ORE alla pag. Finanze e mercati, più un punto percentuale .

#### **ART. 19 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.
3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al soggetto gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.
4. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

#### **ART. 20 - RISORSE UMANE**

Per il funzionamento del servizio il soggetto gestore dovrà garantire la presenza di

operatori qualificati, in quantità tale da garantire il rapporto minimo utente/operatore previsto dalla DGR n. 2110/09.

In caso di modifica del numero di utenti in aumento o in diminuzione i parametri degli operatori addetti all'assistenza dovranno essere modificati in aumento o in diminuzione in applicazione a quanto previsto dalla DGR 2110/09.

Il soggetto gestore si impegna a mantenere con continuità i parametri di personale necessari in base alla valutazione degli ospiti, garantendo la sostituzione dello stesso personale in caso di assenza.

**Il soggetto gestore si impegna a condividere annualmente con la Committenza il Piano formativo rivolto agli operatori sociosanitari e sanitari.**

**Il soggetto gestore si impegna inoltre a garantire la partecipazione degli operatori sociosanitari e sanitari alle attività di formazione e/o aggiornamento professionale concordate, anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti, nella misura minima di almeno 15 ore annuali individuali.**

Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali (come specificato dalla DGR 514/09 allegato DA e DB) ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

Si specifica inoltre che deve essere assicurato un programma di partecipazione a percorsi di formazione sul lavoro per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) di tutto il personale in servizio addetto all'assistenza di base privo di ogni qualifica (vedi DGR 514/09).

Il soggetto gestore deve garantire, per il personale impiegato nel servizio, il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

Il soggetto gestore deve fornire al personale le divise e i dispositivi di protezione individuale come previsto da normativa.

Il soggetto gestore deve predisporre, aggiornare e far conoscere al personale il documento di valutazione dei rischi (previsto dal D.Lgs 81/2008).

#### **ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA OSPITI**

L'Ente gestore si impegna a predisporre un manuale interno relativo agli aspetti della tutela e sicurezza degli ospiti, nell'ambito del quale dovranno essere esplicitati gli aspetti relativi all'analisi dei rischi, derivanti dagli elementi strutturali e dagli aspetti organizzativi della Casa Residenza di Vignola e dovranno essere esplicitate le successive modalità di controllo.

L'AUSL effettuerà i controlli prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei nuclei ispettivi territoriali e della Commissione prevista dalla direttiva regionale n. 564/2000.

#### **ART. 22 - RISORSE PATRIMONIALI**

I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari sono di proprietà dell'ASP.

Il soggetto gestore potrà sub - concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al soggetto gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal soggetto gestore spetta al soggetto

gestore medesimo. Nel caso di cui al comma 2, i sub concessionari saranno tenuti anch'essi ad analogo copertura assicurativa.

Nel caso di cui al comma 2, i terzi hanno l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi all'Ente proprietario, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

#### **ART. 23 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio, integrata con l'attività dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP), verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto gestore e/o delle richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativo, contabile, gestionale da parte del Soggetto Istituzionalmente competente e/o dalla Committenza;
- richiesta dei Committenti al soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale; di eventi avversi e/o incidenti ed eventuali risultanze di inapproprietezza dell'attività svolta, desunta dai sistemi di monitoraggio delle attività, e esito del sistema di rilevazione e valutazione dei reclami;
- visite di verifica, richieste dai Committenti, all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso e/o mantenimento, da parte del servizio, dei requisiti e delle condizioni individuate nell'Atto di accreditamento.

2. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che



saranno nominativamente indicati al soggetto gestore stesso.

#### **ART. 24 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.**

##### **SANZIONI**

La sospensione o caducazione dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, i Committenti dovranno darne diffida scritta al soggetto gestore contestando l'addebito.

La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e il termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato dalla diffida, il soggetto gestore dovrà provvedere all'adempimento.

Nel caso che le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente, prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti e da parte dei soggetti committenti l'adozione di misure cautelative;

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

- € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori;

- € 2.000,00 (euro duemila/00) per grave inadempimento relativo a:
  - carenze igieniche;
  - carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
  - carenze delle manutenzioni a carico del soggetto gestore
- € 1.000,00 (euro mille/00) per qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi o arrechi danno ai committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - addebito al FRNA e agli utenti oneri eccedenti le tariffe da fatturare, fatto salvo mero errore materiale;
  - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale;
  - mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case mix;
  - non adempimenti o ritardi superiori ai 30/60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
  - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
  - negazione accesso alla struttura agli organismi di controllo (OTAP e/o Commissione di vigilanza).

7. In caso di inadempienze gravi, o dopo la terza contestazione, la committenza potrà risolvere il contratto, che comporterà per il soggetto gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla committenza per la prosecuzione del servizio, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del soggetto gestore inadempienze tali da rendere

- insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio;
  - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore;
  - interruzione non motivata del servizio.

#### **ART. 25 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO**

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del soggetto gestore viene convenuto in misura pari al 50% (cinquanta per cento) del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.
2. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
  - aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
  - approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della committenza;
  - modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
  - modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo del servizio;
  - modifica del sistema di accesso ai servizi;
  - variazioni significative dell'andamento della domanda.
3. A norma dell'articolo 1373 del Codice Civile, la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
  - in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;

- qualora i contesti per almeno tre volte consecutive l'inosservanza di norme e prescrizioni contrattuali;
- in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
- in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi, il soggetto gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del soggetto gestore eventuali maggiori oneri che la Committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 2-3, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.
5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale.
6. Inoltre, le parti si riservano, nel corso di validità del contratto, di rinegoziare gli aspetti che nel frattempo si ritengano non più rispondenti alla forma e alla sostanza della normativa sull'accREDITAMENTO.

#### **ART.26 - FLUSSI INFORMATIVI**

Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della

Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Il soggetto gestore assicura, inoltre, il flusso informativo richiesto dalla Committenza attraverso la compilazione obbligatoria e completa dei seguenti moduli del programma informatico ABC: anagrafica, individuazione delle patologie, modulo cadute, modulo contenzione, modulo decubito, modulo gestione dei farmaci, consegne PAI.

Il soggetto gestore assicura anche alla Committenza il flusso informativo relativo all'elenco mensile degli ospiti suddiviso secondo le diverse tipologie di ricovero, che dovrà contenere le giornate di presenza, l'onere dovuto, eventuali ricoveri.

Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore, salvo il mero errore materiale, varrà quanto indicato all'art.24. Alla terza verifica negativa, verrà attivato il Soggetto Istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 27 - ELEZIONE DEL FORO**

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

#### **ART. 28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il soggetto gestore s'impegna al rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

La Committenza ed il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto di servizio redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico del soggetto gestore. Le parti danno atto che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in quanto soggetto pubblico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

#### **ART. 30 - NORME FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto

#### LA COMMITTENZA

Per l'Unione Terre di Castelli

Per l'AUSL - Distretto di Vignola

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### IL SOGGETTO GESTORE

Per l'A.S.P.

\_\_\_\_\_

